



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 94/20
Lussemburgo, 16 luglio 2020

Sentenza nella causa C-129/19
Presidenza del Consiglio dei Ministri / BV

Gli Stati membri devono riconoscere un indennizzo a tutte le vittime di reati intenzionali violenti, anche a quelle residenti nel territorio degli Stati stessi

L'indennizzo non deve necessariamente corrispondere al ristoro integrale dei danni, ma il suo importo non può essere puramente simbolico

Nella sentenza **Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-129/19)**, pronunciata il 16 luglio 2020, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato, in primo luogo, che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danno causato dalla violazione del diritto dell'Unione è applicabile, per il motivo che tale Stato membro non ha trasposto in tempo utile la direttiva 2004/80¹, nei confronti di vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato intenzionale violento è stato commesso. In secondo luogo, la Corte ha statuito che un indennizzo forfettario concesso alle vittime di violenza sessuale sulla base di un sistema nazionale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti non può essere qualificato come «equo ed adeguato», ai sensi di tale disposizione, qualora sia fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime e non rappresenti quindi un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito.

Nel caso di specie, nell'ottobre del 2005, BV, cittadina italiana residente in Italia, è stata vittima di violenza sessuale commessa nel territorio di tale Stato membro. La somma di EUR 50 000 che gli autori della violenza erano stati condannati a pagarle a titolo di risarcimento danni non le è stata però versata in quanto essi si sono resi latitanti. Nel febbraio del 2009, BV ha citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Italia), per ottenere il risarcimento del danno che essa affermava di avere subito in conseguenza della mancata trasposizione, in tempo utile, da parte dell'Italia, della direttiva 2004/80². Nel corso di tale procedimento, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata in primo grado a versare a BV la somma di EUR 90 000, ridotta in appello a EUR 50 000.

Chiamato a pronunciarsi su un ricorso per cassazione proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il giudice del rinvio si interrogava, da un lato, sulla possibile applicazione del regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro a causa della trasposizione tardiva della direttiva 2004/80, nei confronti di vittime di reati intenzionali violenti che non si trovino in una situazione transfrontaliera. Dall'altro, tale giudice nutrivà un dubbio in ordine al carattere «equo ed adeguato», ai sensi della direttiva 2004/80, della somma forfettaria di EUR 4 800 prevista dalla normativa italiana³ per l'indennizzo delle vittime di violenza sessuale.

Per quanto riguarda la prima questione, la Corte ha anzitutto ricordato le condizioni che consentono di accertare la responsabilità degli Stati membri per i danni causati ai singoli da

¹ Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU 2004, L 261, pag. 15).

² Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, «[t]utti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime».

³ Si deve osservare che, dopo la proposizione della presente azione per responsabilità extracontrattuale diretta contro l'Italia, tale Stato membro ha istituito un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio italiano, indipendentemente dal fatto che esse risiedano o meno in Italia. Tale sistema si applica altresì, retroattivamente, ai reati di questo tipo commessi a partire dal 1° luglio 2005.

violazioni del diritto dell'Unione, ossia l'esistenza di una norma di diritto dell'Unione violata preordinata a conferire diritti ai singoli, una violazione sufficientemente qualificata di tale norma e un nesso di causalità tra tale violazione e il danno subito dai singoli. Nel caso di specie, tenuto conto del tenore letterale della direttiva 2004/80, del suo contesto e dei suoi scopi, la Corte ha segnatamente rilevato che, con tale disposizione, il legislatore dell'Unione aveva optato non per l'istituzione, da parte di ciascuno Stato membro, di un sistema di indennizzo specifico, limitato soltanto alle vittime di reati internazionali violenti che si trovano in una situazione transfrontaliera, bensì per l'applicazione, a favore di tali vittime, dei sistemi di indennizzo nazionali delle vittime dei predetti reati commessi nei rispettivi territori degli Stati membri. In esito alla sua analisi, essa ha considerato che **la direttiva 2004/80 impone a ogni Stato membro l'obbligo di dotarsi di un sistema di indennizzo che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel proprio territorio, e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera**. Dalle considerazioni che precedono la Corte ha dedotto che la direttiva 2004/80 conferisce il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato non solo alle vittime di tali reati che si trovano in una situazione siffatta, ma anche alle vittime che risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro nel quale il reato è stato commesso. Di conseguenza, purché risultino soddisfatte le altre due suddette condizioni, un singolo ha diritto al risarcimento dei danni causatigli dalla violazione, da parte di uno Stato membro, del suo obbligo derivante dalla direttiva 2004/80, e ciò indipendentemente dalla questione se tale singolo si trovasse o meno in una situazione transfrontaliera al momento in cui è stato vittima del reato di cui trattasi.

Per quanto attiene alla seconda questione, la Corte ha dichiarato che, in assenza, nella direttiva 2004/80, di una qualsivoglia indicazione in ordine all'importo dell'**indennizzo** che si presume «**equo ed adeguato**», tale disposizione riconosce agli Stati membri un margine di discrezionalità a tal fine. Ciò nonostante, se è vero che tale indennizzo **non deve necessariamente garantire un ristoro completo del danno materiale e morale subito dalle vittime** di reati intenzionali violenti, **esso non può tuttavia essere puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravità delle conseguenze** del reato per tali vittime. Secondo la Corte, l'indennizzo concesso alle vittime in forza di tale disposizione deve infatti compensare, in misura appropriata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte. A tale proposito la Corte ha inoltre precisato che un indennizzo forfettario delle vittime può essere qualificato come «equo ed adeguato» purché la misura degli indennizzi sia sufficientemente dettagliata, così da evitare che l'indennizzo forfettario previsto per un determinato tipo di violenza possa rivelarsi, alla luce delle circostanze di un caso particolare, manifestamente insufficiente.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575